



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto – Programma Operativo
Complementare (POC) al POR FESR 2014-2020

“Bando per lo sviluppo e consolidamento delle reti d’impresa e/o club di prodotto - Strategia d’area dell’Area Unione Montana Agordina”

In continuità con il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 *final* del 17.08.2015

Il presente Bando dà attuazione all’**ASSE 3 “Competitività dei sistemi produttivi”**

Priorità di investimento 3 (B) **“Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione”**

Obiettivo specifico 3.3 **“Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali”**

Azione 3.3.4 **“Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa”**

Sub-Azione B **“Sviluppo e il consolidamento di Reti di imprese e/o club di prodotto”**



Un moltiplicatore
di opportunità.
Da non lasciarsi
sfuggire.



2c35115a



BANDO

Per la presentazione delle domande di sostegno secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.

**Articolo 1
Finalità e oggetto del bando**

1. Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere l'avvio, sviluppo e consolidamento di "club di prodotto" nella forma di Reti di imprese con "contratto di Rete", per favorire il riposizionamento differenziato delle imprese che ne fanno parte e – conseguentemente – della destinazione turistica o dei territori in cui operano, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi, tenendo conto delle mutate esigenze della domanda turistica sulla base di specifiche analisi di mercato, inoltre, concorre a realizzare gli obiettivi della strategia EUSALPS¹.
2. Il presente bando dà attuazione alla Strategia d'Area dell'Area interna Unione Montana Agordina, approvata con DGR nr. 78 del 26 gennaio 2021 ed e in particolare all'Azione A3 "Riposizionamento competitivo della Destinazione Turistica", sub azione 3.2 "Creazione di club di prodotto collegati all'offerta turistica agordina" sul turismo culturale-religioso, sul cicloturismo ed escursionismo e sul turismo storico (siti della Grande Guerra), nella forma di Rete di imprese con "contratto di Rete".
3. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
 - Prodotto turistico: l'insieme di beni e servizi – diversi dalla sola promozione e/o intermediazione di servizi e/o commercializzazione e/o prestazione professionale – che, messi a sistema, compongono un'offerta a pagamento in grado di rispondere alle esigenze dei turisti e in particolare di specifici segmenti della domanda turistica.
 - Club di Prodotto: aggregazione di imprese che propongono l'offerta di prodotti e servizi turistici rivolti a specifici segmenti motivazionali della domanda garantendone l'omogeneità e la qualità attraverso una "carta dei servizi" o disciplinare di prodotto. Ai fini del presente bando il "Club di prodotto" deve essere costituito nella forma del contratto di rete.
 - Carta dei servizi o disciplinare di prodotto: è il documento attraverso il quale le imprese aderenti al Club di Prodotto nella forma di Rete di impresa si impegnano tra loro e nei confronti degli utenti ad offrire determinati servizi e attrezzature per soddisfare i bisogni e le attese della specifica famiglia motivazionale della domanda cui il club si rivolge. La Carta dei servizi può presentare caratteristiche diverse per le varie tipologie di imprese aderenti al Club di Prodotto; i servizi e le attrezzature messi a disposizione del pubblico devono risultare di qualità omogenea all'interno di ciascuna tipologia di impresa e garantire una qualità complessiva del servizio erogato.
 - Sistema Turistico Tematico (STT): ambito territoriale regionale caratterizzato da una gamma di prodotti turistici ampia e coerente.
 - Destinazione Turistica: luogo che il turista desidera visitare a causa delle risorse naturali, culturali o artificiali che esso offre. La destinazione deve disporre di tutte le strutture e le infrastrutture necessarie al soggiorno (trasporto, alloggio, ristorazione, attività ricreative), ma anche di adeguata capacità di richiamo legato alla sua notorietà e alla sua immagine turistica.
 - Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD): Struttura responsabile del coordinamento, del management e del marketing di una destinazione turistica. Nella Regione del Veneto essa è costituita e riconosciuta ai sensi della L.R. n. 11/2013 e delle DGR. n. 2286/2013, n. 588/2015 e n. 190/2017.
 - Destination Management Plan (DMP): Piano Strategico della destinazione turistica, ossia le linee strategiche condivise tra tutti gli attori del territorio allo scopo di gestire una destinazione turistica in un determinato periodo di tempo, articolando i ruoli dei differenti stakeholder, identificando obiettivi, azioni, priorità.
 - Sede operativa: un immobile con destinazione d'uso turistico-ricettiva, industriale, artigianale, commerciale o direzionale oppure, nel caso di bed & breakfast, con destinazione residenziale, in cui l'impresa aderente alla rete realizza abitualmente la propria attività e in cui sono stabilmente collocati i beni (relativi alle spese ammissibili ai sensi del presente Bando), che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale.

¹ <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/strategia-eusalp>



- Contratto di Rete: con il **contratto di Rete** più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co. 4 *ter*; D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33). Il contratto di rete può essere esercitato nelle seguenti forme:
 - ✓ *Rete-soggetto*: è una rete di imprese che ha optato per acquisire la soggettività giuridica della rete iscrivendosi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese;
 - ✓ *Rete-contratto*: è una rete di imprese che non ha acquisito la soggettività giuridica della rete;
 - Beneficiario: la Rete-soggetto o le imprese aderenti alla Rete-contratto che sostengono le spese progettuali;
 - Strategia Nazionale per le Aree interne (SNAI): strategia innovativa di sviluppo locale, introdotta con la programmazione dei fondi SIE 2014-2020 ed inserita nel Piano nazionale di riforma e nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 (AdP), che mira a contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo delle Aree interne italiane.
 - Area interna: i territori selezionati sui quali si attua la SNAI. Le Aree interne del Veneto sono state individuate con DGR n. 563/2015;
 - Strategia d'Area: documento che descrive la strategia da attuarsi in ciascuna Area interna finanziata dallo Stato, tramite stanziamenti della Legge di stabilità, per la parte relativa all'adeguamento della qualità/quantità dell'offerta dei servizi essenziali (istruzione, sanità e mobilità), e dalle Regioni tramite i fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE), per la parte relativa ai progetti di sviluppo locale. La Strategia complessiva d'Area Interna Unione Montana Agordina approvata con DGR nr. 78 del 26 gennaio 2021 ;
 - Scheda intervento: allegate alla Strategia d'area, le schede intervento descrivono gli interventi che si finanziano nei vari settori;
 - SIU: Sistema Informativo Unico di gestione e monitoraggio per la programmazione comunitaria 2014 – 2020, disciplinato dalla DGR n. 456 del 7.4.2015, pubblicata sul BUR n.43/2015.
4. Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
 5. Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti e di sviluppo sostenibile.
 6. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 226 del 28 febbraio 2017, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.
 7. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Manuale Procedurale del Programma Operativo Regionale approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato dal Decreto n. 98/2019 e successive modifiche ed integrazioni e del "Manuale generale" di AVEPA e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro 200.000,00 = (duecentomila/00).
2. Eventuali economie che dovessero realizzarsi nel presente bando, a seguito di contributi ammissibili inferiori allo stanziamento previsto, potranno essere messe a disposizione per il finanziamento di istanze non finanziate con i bandi di cui agli allegati A) e C) della deliberazione che approva il presente bando.

Articolo 3

Localizzazione

1. Possono beneficiare dell'intervento finanziario le Reti di imprese, come specificate all'articolo 4, di cui



almeno due terzi dei componenti abbiano sede operativa in Comuni dell'Area Interna Unione Montana Agordina (Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino) che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al presente bando, abbiano aderito – direttamente o per il tramite della stessa Unione Montana - a Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) previste dall'art. 9 della l.r. n. 11/2013, riconosciute dalla Regione del Veneto e dotate del relativo Piano Strategico di Destinazione.

Articolo 4 Soggetti ammissibili

1. Potranno accedere al sostegno del presente bando, le Reti di micro, piccole, medie imprese che, al momento della presentazione della domanda, risultino costituite con forma giuridica di **“contratto di Rete”**, come definito dalla legislazione vigente². Il contratto di Rete tra le imprese aderenti dovrà prevedere l'obbligo per ciascun Retista di rispettare integralmente la “carta dei Servizi” del “club di prodotto” e, nel caso della *Rete-contratto*, come definito al punto 5 del presente articolo, individuare il capofila della Rete.
2. Sono ammesse al sostegno le **Reti composte da almeno 7 (sette) micro, piccole e medie imprese (PMI)**, indipendentemente dalla loro forma giuridica, come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, con un'unità operativa attiva³ e iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per detto territorio⁴. Le imprese possono essere anche complementari al settore turistico tradizionale. Il numero minimo di imprese aderenti alla rete dovrà essere mantenuto sino almeno al triennio successivo all'erogazione del saldo del sostegno. Le PMI partecipanti alla Rete possono essere sostituite, fermo restando i requisiti di ammissibilità previsti dal presente articolo, previa comunicazione via pec all'indirizzo protocollo@cert.avepa.it valutazione e accettazione da parte dell' Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA.
3. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità:
 - almeno un terzo del totale delle imprese partecipanti alla Rete deve essere composto da strutture ricettive (così definite dall'articolo 23 della l.r. n. 11/2013⁵) classificate come micro, piccole e medie imprese;
 - almeno due terzi del totale delle imprese partecipanti alla Rete deve essere rappresentato da micro, piccole o medie imprese che abbiano un'unità operativa attiva⁶ in uno dei comuni di cui all'Articolo 3 del presente bando. La disponibilità dell'unità operativa deve dimostrarsi tramite titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento.Si precisa altresì che saranno conteggiati come unica impresa ai fini del numero minimo di aderenti alla Rete, purché comunque aventi le caratteristiche di PMI:

² Di cui all'art. 3, commi 4 ter e seguenti del decreto-legge n. 5/2009, convertito con legge n. 33/2009 e s.m.i. [integrato e modificato dall'articolo 1 della legge 99/2009 e dall'articolo 42 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e, successivamente, modificato dall'art. 45 del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012 e, successivamente, integrato e modificato dall'art. 36, commi 4 e 4 bis del decreto-legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012].

³ Per unità operativa attiva si intende un immobile in cui l'impresa conduce abitualmente la sua attività e in cui siano stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto.

⁴ Il comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto legge n. 5/2009 prevede che “Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.”

⁵ Non sono da intendersi quali strutture ricettive gli agriturismi con alloggio di cui alla l.r. 28/2012, né le locazioni turistiche di cui all'art. 27 bis della l.r. 11/2013.

⁶ Per unità operativa attiva si intende un immobile in cui l'impresa conduce abitualmente la sua attività e in cui siano stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzati per la realizzazione del progetto.



- le associazioni di categoria che partecipino alla Rete per il tramite di proprie società,
 - i consorzi (e società consortili) che aderiscono al contratto di rete.
4. Nel caso il calcolo dei requisiti di ammissibilità dia un risultato con numero decimale, questo deve essere arrotondato al numero intero superiore (es: nel caso di rete composta da 10 imprese, il requisito di un terzo di imprese titolari di strutture ricettive si intende soddisfatto con almeno 4 imprese titolari di strutture ricettive partecipanti alla rete).
5. Nel contratto di Rete, di cui al punto 1, dovrà essere preventivamente definito l'**organo comune**⁷, che è il soggetto incaricato di presentare la domanda di sostegno, di erogazione dell'anticipo e di erogazione del saldo del sostegno, gestire l'esecuzione del progetto oggetto della richiesta di sostegno, presentare la rendicontazione finale. L'organo comune rappresenta il referente amministrativo unico per la Regione per l'erogazione del sostegno. Spetta all'organo comune mantenere i rapporti con la Regione del Veneto e comunicare qualunque variazione della Rete o del progetto approvato, dal momento della domanda sostegno e fino al triennio successivo dall'erogazione del saldo del sostegno.
6. Il contratto di Rete ammesso ai fini del presente bando può avere soggettività giuridica (cd. *Rete-soggetto*) oppure no (cd. *Rete-contratto*). Nel caso della *Rete-soggetto* l'organo comune è il rappresentante legale della *Rete-soggetto*, mentre nel caso della *Rete-contratto* l'organo comune è l'impresa capofila della *Rete-contratto*.
- a) Reti-soggetto
Le *Reti-soggetto* sono Reti di imprese che hanno optato per acquisire la soggettività giuridica della Rete iscrivendosi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese. Il soggetto beneficiario del presente bando è esclusivamente la *Rete-soggetto*, ma non le singole imprese della Rete e, pertanto, la domanda di sostegno, la domanda di erogazione dell'anticipo o la dichiarazione eventuale di rinuncia ad esso, la domanda di erogazione del saldo del sostegno, le dichiarazioni e i documenti obbligatori previsti, devono essere firmati e presentati esclusivamente dal rappresentante legale della *Rete-soggetto*.
- b) Reti-contratto
Nel caso della *Rete-contratto* (Rete senza soggettività giuridica) sono beneficiarie finali del sostegno le singole imprese costituite in rete, che sono rappresentate da una impresa capofila della rete. L'impresa capofila, organo comune della *Rete-contratto*, sarà il soggetto designato alla sottoscrizione e invio della domanda di sostegno della domanda di erogazione dell'anticipo o della eventuale rinuncia ad esso, della domanda di erogazione del saldo del sostegno, nonché delle dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti, salvo i casi in cui il bando preveda documenti sottoscritti dalle imprese partecipanti alla Rete. I soggetti beneficiari del sostegno saranno le PMI aderenti alla rete, con un'unità operativa attiva in Veneto, che sostengono le spese di progetto. L'impresa capofila della *Rete-contratto* deve avere un'unità operativa in Veneto.
7. Fermo restando quanto previsto sopra, la Rete, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità al sostegno:

	Nel caso di Rete-soggetto, la rete:	Nel caso di Rete-contratto, le imprese partecipanti:
a)	deve essere regolarmente iscritta e attiva al	devono essere regolarmente costituite, iscritte al

⁷ Cfr. D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 4-ter, lett. e): "se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza".



	Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio;	Registro delle Imprese e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio;
b)	deve avere il codice ISTAT ATECO 2007 relativo all'attività economica esercitata, rilevato dalla iscrizione al Registro delle Imprese;	devono avere il codice ISTAT ATECO 2007 relativo all'attività economica esercitata, rilevato dalla iscrizione al Registro delle Imprese;
c)	deve rispettare la normativa per gli aiuti " <i>de minimis</i> " secondo quanto dettagliato nel successivo articolo 8 del presente bando;	devono rispettare la normativa per gli aiuti " <i>de minimis</i> " secondo quanto dettagliato nel successivo articolo 8 del presente bando;
d)	deve essere partecipata da almeno 7 PMI "autonome" tra loro, come definite dall'art. 3 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese;	almeno nella quota di 7 PMI costituenti la Rete, devono essere "autonome" tra loro, come definite dall'art. 3 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese;
e)	deve avere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria, secondo quanto previsto dall'art.125 comma 3 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nella misura correlata alla sua partecipazione alle attività descritte nell' Allegato B1 , in particolare nel progetto di rete;	devono avere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria, secondo quanto previsto dall'art.125 comma 3 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nella misura correlata alla loro partecipazione alle attività descritte nell' Allegato B1 , in particolare nel progetto di rete;
f)	deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg.to UE n. 651/2014;	devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg.to UE n. 651/2014;
g)	non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;	non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
h)	deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia qualora richieda un contributo superiore a 150.000,00 euro.	devono trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia qualora richiedano un contributo superiore a 150.000,00 euro. In ogni caso, verrà verificata l'impresa capofila qualora il progetto complessivamente preveda un contributo superiore a tale importo.
i)	deve rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 (per approfondimenti si rinvia all'articolo 10, comma 17 del presente bando).	devono rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 (per approfondimenti si rinvia all'articolo 10, comma 17 del presente bando).



Taluni requisiti di ammissibilità possono essere oggetto di controllo a campione prima della concessione del contributo, ferma restando la verifica su tutti i beneficiari entro l'erogazione del primo pagamento

8. Devono essere mantenuti fino all'avvenuta conclusione del progetto a pena di decadenza totale del sostegno disposta nei confronti di tutti i partecipanti all'aggregazione i requisiti di cui al precedente commi 2 (inteso come numero minimo di retisti dell'Area Interna), 3 e 7 lett. a), c), f), g) e h), fatto salvo quanto ulteriormente disposto all'articolo 14, commi 3 e 4.
9. Possono partecipare, in qualità di retisti, soggetti che non possiedono alcuni dei requisiti previsti dal presente bando, quali le grandi imprese, le imprese rientranti in settori esclusi di cui al comma 9 del presente articolo e le imprese con sede operativa al di fuori del territorio della Regione del Veneto, ma queste imprese non possono beneficiare dell'aiuto, non concorrono al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità e di calcolo del punteggio previsti dal presente bando. Queste imprese sono conteggiate nel calcolo del "totale delle imprese partecipanti alla Rete" di cui al comma 3 del presente articolo.
10. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando le imprese escluse dagli aiuti de minimis ai sensi dell'art.1 del Regolamento (UE) n.1407/2013. Nel caso in cui l'impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
11. Ai fini dell'ammissibilità, ciascuna impresa può aderire ad un numero massimo di 2 (due) Reti che concorrono al sostegno del presente Bando, purché tali Reti siano composte da almeno 9 PMI che non partecipano ad altre Reti che presentano domanda di sostegno.
12. La presentazione da parte della stessa Rete di più domande di partecipazione al presente bando, comporterà l'inammissibilità delle domande di partecipazione presentate successivamente alla prima.
13. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti sopra indicati, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere comunicata, entro 15 giorni dall'evento, via PEC dal richiedente all'indirizzo Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA protocollo@cert.avepa.it per le necessarie verifiche e valutazioni.
14. La mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità al sostegno comporta l'inammissibilità della domanda presentata e quindi la sua esclusione dalla partecipazione al presente Bando.

Articolo 5 **Interventi ammissibili**

1. Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno gli interventi di avvio, sviluppo e consolidamento di "club di prodotto" nella forma di Reti di imprese, che:
 - favoriscano il riposizionamento differenziato delle imprese e della destinazione oggetto del presente bando, identificata nei Comuni dell'Area Interna Unione Montana Agordina (Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino), nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi;
 - siano altresì volti a rendere la destinazione attrattiva rispetto a delle specifiche famiglie motivazionali della domanda individuate come strategiche per l'Area interna Unione Montana Agordina. I nuovi club di prodotto dovranno essere prioritariamente orientati al turismo culturale-religioso, al cicloturismo ed escursionismo e al turismo storico (siti della Grande Guerra), per favorire il riposizionamento differenziato delle imprese che ne potranno far parte, nonché lo sviluppo di



nuovi prodotti e nuovi servizi dedicati a turisti che decidono di visitare l'area in bicicletta o a piedi, sulla base di precise analisi della potenziale clientela e, in particolare, delle esigenze del segmento di mercato legato al cosiddetto Slow o leisure bike.

2. In particolare saranno concessi contributi per sostenere:
 - a. l'ideazione di club di prodotto (analisi di mercato, individuazione di nicchie e segmenti della domanda, attività di benchmark con buone prassi, formazione, strumenti innovativi);
 - b. l'avvio e costituzione di club di prodotto, anche attraverso l'acquisto e la realizzazione di "beni di club" e/o la condivisione di servizi specialistici, la gestione e le attività di marketing networking, dynamic packaging, a favore delle imprese aderenti al club e a beni strumentali alle diverse tipologie di club;
 - c. lo sviluppo e il consolidamento di club di prodotto esistenti.
3. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000⁸, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo.
4. Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

Articolo 6 **Spese ammissibili**

1. Le spese devono rientrare nelle seguenti tipologie:
 - a) spese di consulenza per analisi di mercato, individuazioni di nicchie e segmenti della domanda, attività di benchmark con buone prassi, individuazione di strumenti innovativi, finalizzate all'ideazione di club di prodotto;
 - b) spese per costituzione/aggiornamento della Rete, nella misura massima di 5.000,00 (cinquemila/00) euro;
 - c) spese per l'acquisto di beni mobili e servizi funzionali alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della Rete di imprese;
 - d) spese di assistenza tecnico-specialistica – intesa quale assistenza strategica ed operativa alle attività del club di prodotto e ai retisti - prestata da soggetti esterni alla Rete per lo sviluppo e il coordinamento operativo del progetto di Rete;
 - e) spese per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico⁹ oggetto della richiesta di sostegno (ad esempio: sito web, brochures, promozione on line, social networks, fiere, ecc.) ;
 - f) spese per la formazione dei titolari delle imprese aderenti alla Rete e/o del personale dipendente delle stesse imprese, purché impiegato nelle attività di progetto della Rete;
 - g) spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), purché relative alla fideiussione di cui all'articolo 15;
 - h) spese per interventi edilizi e di impiantistica finalizzati alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della Rete di imprese massimo 25% (venticinque per cento) della spesa ammissibile relativa alle altre voci di spesa eccetto la i);
 - i) Spese per opere di riqualificazione ambientale, salvo quelle necessarie per adeguamenti normativi e comunque finalizzate alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della Rete di imprese massimo 15% (quindici per cento) della spesa ammissibile relativa alle altre voci di spesa eccetto la h);
 - j) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi edilizi e di impiantistica, entro il

⁸ L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/i-siti-del-veneto>.

⁹ **Spese di promozione e commercializzazione:** ai fini dell'ammissibilità devono altresì rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 19 del presente provvedimento



limite massimo di euro 3.000,00 (tremila/00) e solo per la parte relativa al compenso del professionista.

2. Saranno ammissibili comunque solo le spese:
 - analiticamente indicate nel modulo di domanda di sostegno da presentare tramite SIU;
 - sostenute¹⁰ esclusivamente dalla *Rete-soggetto* o, dai retisti aderenti alla *Rete-contratto* che soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
 - sostenute e pagate a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera a) e b) del presente articolo, che possono essere sostenute a partire dal 01 dicembre 2021; a tal fine, farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali ed il relativo pagamento;
 - fatturate da soggetti non aderenti alla Rete, salvo quelle di cui alla lettera e) (promozione), purché entro il limite del 20% di tale categoria;
 - coerenti con quanto previsto dalla “Carta dei Servizi del Club di prodotto”, pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria. In caso di società, saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
 - strettamente funzionali e necessarie all'attività della Rete;
 - sostenute e pagate interamente entro il termine di cui all'articolo 14;
 - al netto dell'IVA.
3. Nel caso di Rete-contratto, nel rispetto della normativa vigente, il capofila della rete potrà svolgere la funzione di “centro di costo per il progetto”, per cui può sostenere e quietanzare, tramite il conto corrente dedicato alla Rete, le spese di progetto. Non sarà possibile utilizzare la funzione di centro di costo per le spese di cui alla voce “h) spese per interventi edilizi e di impiantistica”, “j) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi edilizi e di impiantistica”, i) “spese per riqualificazione ambientale”. In fase di rendicontazione delle spese, ai fini della determinazione della quota di contributo spettante a ciascun retista, deve essere data evidenza delle operazioni svolte.
4. Nel caso di *Reti-soggetto* o *Reti-contratto* costituite anche da soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui all' art. 4 comma 8, saranno da considerarsi ammissibili solo le spese della *Rete-soggetto* o delle imprese aderenti alla Rete-contratto con unità operativa attiva in Veneto.
5. I beni mobili e i servizi, di cui alla lettera c), comma 1 del presente articolo, devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi non appartenenti alla Rete. Le spese relative all'acquisto di attrezzature e arredi comprendono anche le relative spese di trasporto ed installazione presso le unità operative in cui si realizza il progetto.
6. Le spese per interventi edilizi e di impiantistica comprendono:
 - a) le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 380 del 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, **esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione**;
 - b) per gli interventi di cui al precedente comma, per essere considerati ammissibili, dovranno essere in possesso di adeguato titolo abilitativo ai sensi del D.P.R n. 380/2001. Non saranno ammessi interventi che comprendono opere edili soggette a titolo abilitativo “in sanatoria”. Il titolo abilitativo dovrà essere intestato ovvero almeno co-intestato dal beneficiario. Per essere riconosciuti come spesa ammissibile, i lavori dovranno essere effettivamente iniziati a decorrere dalla data indicata dal titolo abilitativo previsto.
 - c) le spese per impianti elettrici, antintrusione, idrico-sanitari, di riscaldamento e climatizzazione, con esclusione dell'impianto fotovoltaico. Esse comprendono anche le spese di impiantistica occorrenti all'installazione e al collegamento dei nuovi impianti produttivi e dei macchinari acquisiti. Non sono

¹⁰ **Spesa sostenuta**: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nel Bando.



ammesse le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice.

Articolo 7 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art.3 del Regolamento (UE) n.1301/2013.
2. Non possono, inoltre, essere oggetto di sostegno beni e servizi forniti da soci, amministratori della Rete proponente, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori della Rete e/o dei Retisti o loro . A tal fine, in sede di rendicontazione della spesa, i beneficiari producono una specifica dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
3. Non possono, altresì, essere oggetto di sostegno i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che siano e/o si siano trovate – nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui al presente bando – nelle condizioni di essere considerate tra loro “*associate*” o “*collegate*” (ai sensi della Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005).
4. A puro titolo esemplificativo, **non sono ammesse le spese:**
 - a) inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00);
 - b) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 - c) per l'ottenimento dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività;
 - d) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
 - e) notarili (eccetto spese di costituzione/aggiornamento della Rete) e relative ad imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;
 - f) relative a scorte;
 - g) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
 - h) per le perdite su cambio di valuta;
 - i) relative ad ammende, penali e controversie legali;
 - j) per le quali sia stata già ottenuta qualunque altra agevolazione pubblica;
 - k) per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi di Bando ed esclusivamente relative ad essi;
 - l) forfettarie;
 - m) relative all'I.V.A.;
 - n) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
 - o) per materiale di consumo e beni assimilabili¹¹ (ad eccezione di materiale inserito nella voce di spesa *e) materiale promozionale* come ad es. penne, cappellini con logo ue, etc).
 - p) di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e affitti, assicurazione, energia, spese telefoniche, spese per personale dipendente, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, RaEE, etc.);
 - q) di avviamento;
 - r) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;

¹¹ **Materiale di consumo e beni assimilabili:** materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente o sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperte, cuscini, tovaglie, ecc.), accessori d'arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc.), utensili per cucina (posate, piatti, pentole, bicchieri, ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività ecc.



- s) relative a beni usati;
 - t) correlate all'istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione;
 - u) effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano".
 - v) per adeguamento ad obblighi di legge;
 - w) i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;
 - x) qualsiasi forma di auto-fatturazione;
 - y) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
 - z) sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese previste all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e b) che possono essere sostenute a partire dal 01 dicembre 2021.
 - aa) spese connesse all'implementazione di un sistema di prenotazione dei servizi diverso dal DMS regionale
5. Sono comunque non ammissibili, in tutto o in parte, le spese di cui non risulti la correlazione con il prodotto turistico oggetto della "Carta dei Servizi del Club di prodotto" per il quale si chiede il sostegno e/o la congruità rispetto ai prezzi di mercato.
6. Sono comunque non ammissibili le spese relative ad interventi effettuati dopo la scadenza dei termini assegnati per la conclusione del progetto.
7. La valutazione di coerenza tra le spese e la "Carta dei Servizi del Club di prodotto" è effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione di cui al successivo articolo 11.

Articolo 8 **Forma, soglie ed intensità del sostegno**

1. Il sostegno, a fondo perduto, è assegnato in misura pari al 50% della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto. Il sostegno è concesso:
 - nel limite massimo di euro 200.000,00= (duecentomila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a sostegno pari o superiore ad euro 400.000,00= (quattrocentomila/00), IVA esclusa;
 - nel limite minimo di euro 30.000,00= (trentamila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a sostegno pari ad euro 60.000,00= (sessantamila/00), IVA esclusa.
2. Non sono ammesse le domande di sostegno i cui progetti comportino spese ritenute ammissibili inferiori ad euro 60.000,00= (sessantamila/00), IVA esclusa.
3. A pena di revoca, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro 60.000,00= (sessantamila/00), IVA esclusa e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.
4. I sostegni sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
5. Il sostegno è subordinato, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni ottenute a titolo di aiuto "de minimis" possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00= (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.



Articolo 9 Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie pubbliche, in relazione agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo sia ammissibile ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando

1. Il legale rappresentante della *Rete-soggetto* o il capofila della *Rete-contratto* compilano e presentano la domanda di partecipazione al bando esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.
Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema.
2. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire **dalle ore 15.00 del 15 settembre 2022, fino alle ore 17.00 del 30 novembre 2022**.
Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della documentazione obbligatoria e dei dati previsti dal presente bando, ivi compreso l'indirizzo PEC del richiedente, la domanda andrà presentata definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.
3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all'articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all'articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.
La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo digitale nella misura di 16 euro. Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo digitale deve essere inserito nell'apposito campo della domanda *on line* o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di partecipazione in formato pdf, firmarla digitalmente (senza aprirla, rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.
La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente, nel caso della *Rete-soggetto* dal rappresentante legale della *Rete-soggetto* e nel caso della *Rete-contratto* dal legale rappresentante dell'impresa capofila.
Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.
5. La domanda, come pure la documentazione allegata, è inammissibile qualora:
 - non risulti firmata digitalmente dal richiedente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - sia priva della documentazione obbligatoria, ivi compresa quella di cui agli allegati al presente bando;
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.
6. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è esclusivamente consentita la regolarizzazione di cui all'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000, da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.



7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto ai sostegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del presente bando.
8. Nella domanda sono da indicare i dati di iscrizione della *Rete-soggetto* alla CCIAA competente per territorio e i dati di iscrizione di ciascuna delle imprese aderenti alla *Rete-contratto* alle CCIAA competenti per territorio.
9. A corredo della domanda occorre presentare la seguente documentazione obbligatoria in allegato:
 - a) il **Contratto di Rete** aggiornato dal quale desumere:
 - oggetto del contratto di Rete;
 - numero di imprese che compongono la Rete;
 - elenco e tipologie di imprese con evidenziazione di
 - ◊ quelle ricettive e dei relativi posti letto (esclusi quelli aggiuntivi di cui alla L.R. n. 11/2013);
 - ◊ se trattasi di Reti costituite completamente da imprese aderenti a uno dei consorzio di imprese riconosciuti ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2013;
 - se trattasi di Reti interamente costituite nell'ambito territoriale dell' Area Interna considerata;
 - durata della Rete (almeno fino al terzo anno successivo alla liquidazione del contributo), modalità di adesione, recesso e decadenza;
 - se trattasi di Rete con o senza fondo patrimoniale;
 - se la Rete abbia acquisito o meno soggettività giuridica attraverso l'iscrizione come posizione autonoma nella Direzione ordinaria del registro delle imprese nella circoscrizione in cui ha sede;
 - modalità di adesione e recesso;
 - quote di adesione e/o partecipazione;
 - indicazione del capofila della Rete, nel caso di *Rete-contratto*;
 - obbligo dei Retisti di rispettare integralmente la "Carta dei Servizi del Club di prodotto".
 - b) il **Progetto di Rete** di seguito descritto (**Allegato B1**) è così composto:
 1. **Sintesi del Progetto di Rete:** attività e prodotti turistici, obiettivi da realizzare attraverso la Rete, localizzazione dell'intervento, coerenza con gli obiettivi finalità del bando. Indicazioni relative al consumo di suolo o il riutilizzo di strutture edilizie esistenti nella realizzazione del prodotto/servizio oggetto del contratto di Rete.
 2. **Il mercato:** target e segmenti di mercato (ambiti territoriali, classi socio-demografiche, di reddito, etc.) a cui si intende rivolgere la propria offerta; ricadute in termini di diversificazione dell'offerta per la destinazione turistica o le destinazioni turistiche coinvolte e, più in generale, il territorio in cui opererà la Rete; posizionamento rispetto ai competitors; trend evolutivi; eventuali analisi di mercato a supporto.
 3. **Il prodotto/servizio turistico:** piano di attività e, per ciascuna di queste, ruolo di ogni impresa aderente alla rete e modalità di collaborazione tra le imprese della Rete; descrizione di come funziona il prodotto/servizio oggetto del contratto di Rete; indicazioni sull'innovazione, anche rispetto al contesto, del prodotto/servizio da offrire rispetto alla domanda di mercato;
 4. **La "Carta dei Servizi del Club di prodotto":** standard di qualità con riferimento alle caratteristiche di ciascuna tipologia di impresa, modalità di erogazione dei servizi, attrezzature disponibili, attività, personale o collaboratori specializzati e beni di club, necessari per garantire il prodotto oggetto della Rete.
 5. **Il piano di marketing:** prezzi, promozione, commercializzazione del prodotto/servizio turistico.
 6. **Il piano operativo-economico-finanziario:** costi (spese ed investimenti) per la realizzazione del progetto di Rete; correlazione tra mezzi, spese previste e prodotto/servizio turistico oggetto del contratto di Rete; modalità di cofinanziamento del progetto da parte delle imprese aderenti alla rete; sostenibilità economica del progetto di rete. Il piano finanziario dovrà dichiarare le spese previste per la realizzazione del progetto al netto di IVA, bolli, oneri bancari e ogni altra



imposta e/o onere accessorio; inoltre non è da inserire, perché non ammissibile, la quota di spesa relativa a soggetti privi di unità operativa in Veneto. Se la rete dispone di preventivi di spesa questi sono da allegare insieme all'Allegato B1.

Nel caso di Rete-contratto, allo scopo di imputare correttamente i contributi richiesti ai fini del calcolo del “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013, il piano finanziario dovrà indicare la suddivisione delle spese programmate per ciascun retista e per ciascuna delle tipologie di spesa ammissibile di cui all'art. 6 del presente bando.

7. Cronoprogramma: tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto di Rete.

Il progetto di Rete sopra descritto dovrà essere redatto in massimo 20 pagine e dovrà essere firmato digitalmente, nel caso della Rete-soggetto dal rappresentante legale della Rete-soggetto e nel caso della Rete-contratto dal legale rappresentante dell'impresa capofila; potranno essere allegate al massimo ulteriori 20 pagine di documentazione a supporto; la documentazione a supporto dovrà indicare le fonti, ma non può essere costituita da rinvii esterni (anche sotto la forma di link a siti).

10. Agli effetti della miglior definizione del progetto di Rete si evidenzia che:
- i criteri di valutazione di cui all'articolo 11 sono correlati ad esso;
 - per la compilazione del “punto 2 - Il mercato” si faccia riferimento anche (ove interessino il territorio in cui opererà la Rete o parte di essa) ai *destination management plan* relativi ai territori dei Comuni, pubblicati al link: <http://www.regione.veneto.it/web/turismo/dmp>
11. La Rete-soggetto e i retisti della Rete-contratto dovranno inoltre fornire le seguenti dichiarazioni, in sede di compilazione della domanda nel SIU:
- dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
 - dichiarazione sulla dimensione di PMI;
 - dichiarazione sottoscritta sulla regolarità rispetto alla normativa antimafia qualora venga richiesto un contributo superiore a 150.000,00 euro¹²;
 - dichiarazione relativa al “rating di legalità”.
12. Inoltre, ai fini dell'attività istruttoria della domanda di sostegno, è necessario allegare alla domanda di sostegno la seguente documentazione:
- nel caso di imprese non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, l'ultimo modello unico presentato alla data di presentazione della domanda e bilancio di esercizio di riferimento dell'impresa aderente alla Rete Soggetto/Contratto, ai fini del controllo dei requisiti “dimensione d'impresa” e “impresa in difficoltà”;
 - nel caso di imprese associate e/o collegate all'impresa aderente alla Rete Soggetto/Contratto non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, l'ultimo modello unico presentato alla data di presentazione della domanda di tali imprese, ai fini del controllo dei requisiti “dimensione d'impresa” e “impresa in difficoltà”;
 - ai fini del calcolo della dimensione aziendale, su eventuale richiesta formulata in sede istruttoria, dovranno essere forniti i dati relativi al bilancio/fatturato/ULA delle imprese collegate o associate in relazione all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, anche nei casi di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità dell'impresa.
 - almeno un preventivo per ciascuna delle voci di spesa inserite nella categoria “c) spese per

¹² Tale dichiarazione dovrà essere compilata dalla Rete-soggetto e dal capofila della Rete-contratto per i progetti che richiedono un contributo superiore a 150.000,00 euro. Nel caso della Rete-contratto dovrà essere compilata anche dal retista qualora egli richieda un contributo superiore a 150.000,00.



l'acquisto di beni mobili e servizi funzionali alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della Rete di imprese”.

13. La Regione si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande in relazione alle risorse disponibili.

Art.11

Valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123 del 1998.
2. L'istruttoria sarà effettuata dall' Agenzia veneta per i pagamenti AVEPA su tutti i progetti presentati dai richiedenti entro i termini prescritti dal presente bando.
3. L'Agenzia veneta per i pagamenti AVEPA accerta l'ammissibilità formale della domanda, verificando:
 - a) il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
 - b) la regolarità della documentazione (presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.);
 - c) la localizzazione dell'investimento coerente con le prescrizioni del bando;
 - d) la dichiarazione dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale Beneficiario (forma giuridica, dimensione d'impresa, etc.);
 - e) il cronogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del POR;
 - f) il rispetto delle soglie di spesa minima e massima fissate dal bando.
4. Per le istanze che prevedono erogazioni di valore complessivo superiore a 150.000 Euro, AVEPA provvede a richiedere l'informazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 mediante inserimento dei necessari dati anagrafici - inclusi quelli indicati nella "Dichiarazione sui familiari conviventi" in SIU - nella Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BDNA); la verifica verrà svolta sul capofila e sui retisti che ricevono un contributo superiore ai 150.000,00 euro.
5. In caso di accertata ammissibilità formale, la domanda è esaminata da un Commissione tecnica di Valutazione che, una volta accertata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto imprenditoriale presentato, verifica la congruità delle spese rispetto al progetto di rete e il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 6 del presente bando, assegna il punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo comma 7 e predisporre la graduatoria.
6. La Commissione Tecnica di Valutazione è nominata con atto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA ed è composta da un massimo di tre componenti interni scelti fra i dipendenti di AVEPA e della Direzione Turismo della Regione del Veneto.
7. La Commissione tecnica di Valutazione definisce il punteggio di graduatoria in base ai seguenti criteri di valutazione del Beneficiario e della proposta progettuale:
 - 1) **capacità amministrativa** (da 0 a 6 punti) intesa come possesso, da parte dei Retisti e delle risorse umane descritte nella "Carta dei Servizi del Club di prodotto" della Rete, di competenze turistiche e gestionali rispetto al segmento di mercato / prodotto turistico:

0	Insufficiente
---	---------------



2	Sufficiente
4	Adeguito
6	Buono

Elementi di valutazione nel “progetto di Rete” (Allegato B1): “3. Il prodotto/servizio turistico” e “4. Carta dei Servizi del club di prodotto”

- 2) **Coerenza del prodotto/servizio turistico individuato nel progetto di rete con quanto previsto dalla Strategia d’area dell’Area interna Unione Montana Agordina all’Azione A3 “Riposizionamento competitivo della Destinazione Turistica”, sub azione 3.2 “Creazione di club di prodotto collegati all’offerta turistica agordina”** (da 0 a 6 punti): Viene valutato in base alla descrizione del prodotto/servizio turistico individuato nel progetto di rete, che deve essere attrattivo rispetto al turismo culturale-religioso, al cicloturismo ed escursionismo e al turismo storico (siti della Grande Guerra). Se il prodotto/servizio turistico non riguarda uno dei segmenti turistici sopra indicati, il progetto è da considerarsi non ammissibile.

0	Non coerente
2	Sufficiente
4	Adeguito
6	Buono

- 3) **Coerenza degli obiettivi e qualità complessiva del progetto di Rete** (da 0 a 22 punti) in funzione di:
- a) **chiarezza e coerenza della “Carta dei Servizi del Club di prodotto” in relazione al prodotto/servizio turistico individuato nel progetto di rete** (da 0 a 6 punti); la scala di riferimento è la seguente:

0	Insufficiente
2	Sufficiente
4	Adeguito
6	Buono

Elementi di valutazione nel “Progetto di Rete” (Allegato B1): “3. Il prodotto/servizio turistico” e “4. Carta dei Servizi del club di prodotto”, “6. Il piano operativo-economico-finanziario” e “7 Cronoprogramma”.

- b) **innovazione e differenziazione del prodotto/servizio turistico individuato con riferimento al core business aziendale dei Retisti che offrono la componente ricettiva del prodotto** (da 0 a 6 punti); la scala di riferimento è la seguente:

0	insufficiente
2	sufficiente



4	Adeguito
6	Buono

Elementi di valutazione nel “Progetto di Rete” (Allegato B1): “3. Il prodotto/servizio turistico” e “4. Carta dei Servizi del club di prodotto”

- c) **Ricadute in termini di** innovazione e diversificazione dell’offerta turistica dell’Area Interna, grazie al prodotto/servizio turistico individuato (da 0 a 6 punti); la scala di riferimento è la seguente:

0	Insufficiente
2	Sufficiente
4	Adeguito
6	Buono

Elementi di valutazione nel “Progetto di Rete” (Allegato B1): “2. Il mercato” e “3. Il prodotto/servizio turistico” e “4. Carta dei Servizi del club di prodotto”

- d) **Congruità della spesa in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica: adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto/dell’operazione - Capacità operativa e finanziaria** (da 0 a 4 punti) che si articola in:

- d1: Coerenza tra mezzi, obiettivi del “club di prodotto” e spese del progetto di rete (da 0 a 2 punti):

0	Insufficiente
1	Sufficiente
2	Buono

- d2: Cofinanziamento del progetto di rete da parte delle imprese aderenti alla rete (da 0 a 2 punti):

0	Insufficiente
1	Sufficiente
2	Buono

Elementi di valutazione nel “progetto di Rete” (Allegato B1): “3. Il prodotto/servizio turistico”, “5. Il piano di marketing”, “6. Il piano operativo-economico-finanziario” e “7 Cronoprogramma”.

- 4) **Conseguimento del “rating di legalità”** ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle



Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 (da -1 a 0 punti):

- a) La rete soggetto o tutti i retisti della Rete contratto hanno conseguito il “rating di legalità”: punti 0
- b) La rete soggetto o tutti i retisti della Rete contratto non hanno i requisiti dimensionali per richiedere il “rating di legalità”: punti 0
- c) La rete soggetto o tutti i retisti della Rete contratto, pur avendo i requisiti, non hanno conseguito il “rating di legalità”: punti -1

5) **Posti letto delle strutture ricettive** che compongono la Rete (da 0 a 8 punti):

POSTI LETTO TOTALI A DISPOSIZIONE DELLA RETE	PUNTEGGIO
25-49	1
50-99	2
100-149	3
150-199	4
200-299	5
300-399	6
400-499	7
≥ 500	8

I punteggi riferiti ai posti letto non sono tra loro cumulabili.

- 6) Reti costituite completamente da imprese aderenti a uno dei consorzi di imprese riconosciuti ai sensi dell'art. 18 della LR 11/2013: **2 punti**;
- 7) Reti interamente costituite nell'Area Interna: **2 punti**;
- 8) Riduzione del contributo richiesto (**da 0 a 5 punti**, 1 punto ogni 2% di riduzione del contributo potenziale in base alle spese ammissibili)¹³;
- 9) Numerosità dei Retisti (**da 0 a 3 punti**):

NUMERO IMPRESE ADERENTI LA RETE	PUNTEGGIO
Da 15 a 17 imprese	1
18 imprese	2
Da 19 imprese in su	3

¹³ Esempio: con € 400.000 spese ammissibili e contributo potenziale € 200.000: 5 punti se 10% riduzione contributo, quindi 40% delle spese ammissibili (contributo effettivo: € 160.000); con € 80.000 spese ammissibili e contributo potenziale € 40.000: 5 punti se 10% riduzione contributo, quindi 40% delle spese ammissibili (contributo effettivo: € 32.000).



I punteggi riferiti al numero di imprese partecipanti alla rete non sono tra loro cumulabili.

- 10) **Consumo di suolo** – Progetti che non prevedono ulteriore consumo di suolo rispetto a quello dell'edificio originario (valutato con riferimento al sedime originario dell'edificio ante investimento): **1 punto**.

Articolo 12 **Formazione della graduatoria e concessione del sostegno**

1. Le proposte progettuali saranno ammesse a sostegno mediante la formazione di una graduatoria definita sulla base dei punteggi di cui all'articolo 11.
2. In ogni caso non potranno essere ammessi a sostegno i progetti:
 - che non raggiungeranno un punteggio minimo di 10 punti sull'insieme delle voci di cui ai punti 1 “Capacità amministrativa” e 3 “Coerenza degli obiettivi e qualità complessiva del progetto di Rete”;
 - a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 con riferimento alla chiarezza e coerenza della “Carta dei Servizi del Club di prodotto” (criterio 3a), alla capacità amministrativa (criterio 1) o ad uno dei criteri di valutazione della capacità operativa e finanziaria (criteri 3d1, 3d2);
 - a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 con riferimento alla coerenza con la Strategia d'area Interna Unione Montana Agordina e con la relativa scheda di intervento (criterio 2);
 - che non raggiungeranno la soglia di euro 60.000,00= (sessantamila/00), IVA esclusa = importo minimo di spese ammissibili.
3. A parità di punteggio si darà priorità alla domanda che prevede la spesa ammissibile maggiore.
4. Entro 120 (centoventi) giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, la procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA, che approva un elenco contenente una graduatoria delle domande ammissibili al sostegno nonché un elenco delle domande inammissibili al sostegno con le relative motivazioni di inammissibilità.
5. L'Agenzia Veneta per i pagamenti AVEPA, dopo l'approvazione del suddetto Decreto, fornisce a tutti i partecipanti al bando una preventiva comunicazione della ammissibilità e della inammissibilità della domanda con la relativa motivazione, nonché comunica loro la data di pubblicazione sul BUR del suddetto Decreto.
6. Nell'ambito della graduatoria delle domande considerate ammissibili al sostegno, il Decreto individua le domande finanziate in base alla disponibilità di risorse finanziarie nel bilancio regionale. La concessione del sostegno è quindi pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia veneta per i pagamenti AVEPA avepa.it.
7. L'obbligazione con la Regione del Veneto, relativa all'impegno contabile oggetto di registrazione sul bilancio regionale ai fini della concessione del sostegno economico per la realizzazione del progetto, è instaurata con il soggetto che rappresenta la Rete; nel caso di “Rete-contratto”, l'impresa capofila dovrà procedere successivamente alla ripartizione del contributo erogato secondo quanto disposto all'articolo 15, comma 15.

Articolo 13 **Obblighi a carico del Beneficiario**

1. Il Beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
 - a) mantenere la forma giuridica (contratto di Rete) e i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2 (inteso



- come numero minimo di retisti dell'Area Interna), comma 3, e comma 7 lettere a), c), f), g) e h);
- b) dare tempestiva comunicazione, via PEC ad AVEPA dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
 - c) fornire, le informazioni e la documentazione afferente il progetto ed i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste dalla Regione del Veneto o da soggetti da essa delegati o incaricati, entro un termine massimo di **10 giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
 - d) comunicare via PEC ad AVEPA l'eventuale rinuncia al sostegno;
 - e) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione con l'intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'art. 19 del presente bando al più tardi al momento della presentazione della domanda di saldo;
 - f) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione, dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
 - g) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative a un progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
 - h) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di **dieci anni** dalla data di erogazione saldo del sostegno, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in originale o in copia conforme all'originale;
 - i) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa le marche da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione. Per l'annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
 - j) osservare le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna;
 - k) inserire nel sito web delle imprese aderenti alla Rete e nel sito web della Rete, qualora presente, le previsioni meteorologiche di ARPAV, ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 683 del 17 maggio 2016;
 - l) utilizzare, nel caso di Reti che abbiano previsto nel progetto un sistema di prenotazione dei servizi il DMS (Destination Management System), messo a disposizione dalla Regione del Veneto;
 - m) collaborare e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto e dei relativi interventi;
 - n) rispettare eventuali ulteriori disposizioni operative e attuative stabilite nell'Accordo di Programma Quadro e nei suoi allegati di prossima sottoscrizione.

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena ed incondizionata accettazione, da parte del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Articolo 14 **Svolgimento delle attività, variazioni relativi obblighi**

1. I progetti dovranno essere conclusi¹⁴ entro e non oltre il termine di **18 mesi** dalla pubblicazione sul BUR

¹⁴ Il progetto si considera concluso ed operativo quando:

- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese siano state sostenute*;
- abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.

* Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Beneficiario con le modalità indicate nel Bando.



del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva l'ammissione a sostegno, nel rispetto dei principi generali della contabilità della Regione Veneto e dell'Unione Europea. La data di conclusione del progetto sarà indicata nel modulo di domanda.

2. Nel rispetto delle tempistiche di esecuzione e del progetto ammesso a sostegno le richieste di variazione devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA, purché motivate con comprovate ragioni tecniche migliorative del progetto iniziale o per cause di forza maggiore.
Non sono ammesse variazioni al progetto che comportino il cambiamento della tipologia d'intervento, né variazioni all'interno delle voci di spesa ammissibili che superino il 20% (venti per cento) dell'importo originario di spesa ammesso al sostegno, ai sensi dell'articolo 15 comma 12 del presente bando.
3. Nel caso di uscita dalla Rete di uno o più dei retisti, questi potranno essere sostituiti, successivamente alla pubblicazione sul Bur del decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva l'ammissione al sostegno e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, anche nella capacità di spesa, da retisti aventi le caratteristiche per essere ammessi a beneficio, nel rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis, previa comunicazione ad AVEPA e successiva accettazione del subentro. Nel caso di Rete-contratto, l'impresa che sostituisce il retista uscente potrà subentrare nel piano di spesa dell'impresa sostituita, sempreché sia mantenuta la coerenza delle spese con il progetto, il rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis e degli altri obblighi previsti dal bando. Fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, la sostituzione potrà avvenire nel limite numerico massimo di un terzo dei retisti componenti la Rete-soggetto o la Rete-contratto dei retisti beneficiari. Nel caso di uscita del Capofila dalla Rete-Contratto, potrà subentrare nel ruolo di Capofila un'altra impresa della Rete. L'impresa uscente dalla Rete non beneficerà di alcun contributo. In tutti i casi, i soggetti beneficiari del sostegno potranno presentare al massimo una richiesta entro il 31 dicembre 2022 e una richiesta nel corso del 2023, entro comunque il termine massimo di 12 mesi dalla pubblicazione sul Bur del decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva l'ammissione al sostegno.
4. Nel caso di uscita dalla Rete di uno o più retisti, la sostituzione non è necessaria se saranno comunque mantenuti i requisiti di cui all'articolo 4. In questo caso, considerando la fattispecie della Rete-contratto, gli altri retisti potranno subentrare nel piano di spesa dell'impresa uscente, sempreché sia mantenuta la coerenza delle spese con il progetto, il rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis, degli altri obblighi previsti dal bando e previa comunicazione ad AVEPA e successiva accettazione. L'impresa uscente dalla Rete non beneficerà di alcun contributo.
5. L'aggiunta di nuove imprese alla Rete potrà avvenire solo dopo la pubblicazione sul Bur del decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA, previa comunicazione ad AVEPA e successiva accettazione. Tale operazione dovrà consentire il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 4, tenendo in considerazione il nuovo numero totale delle imprese partecipanti alla Rete. Le imprese che si aggiungeranno alla Rete non potranno in alcun caso veder riconosciuta spesa nell'ambito del progetto ed essere beneficiarie del contributo.

Articolo 15

Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione

1. Le domande di erogazione dell'eventuale anticipo, di acconto e del saldo del sostegno, con la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante della Rete-soggetto o dal soggetto capofila della Rete-contratto.
2. Il pagamento del sostegno è disposto da AVEPA. Sono previste le seguenti modalità di pagamento del sostegno:



- a) **Anticipo** nella misura del 40% del sostegno. Dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva la graduatoria di ammissione, l'impresa può richiedere, entro i successivi 120 giorni, il pagamento della quota di anticipo pari al 40% del sostegno concesso. La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere corredata d'ideale garanzia fideiussoria sottoscritta in originale, fornita da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)¹⁵, con la quale il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare ad AVEPA l'importo garantito con la fideiussione. In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11, la quota garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all'anticipo. La volontà di richiedere l'anticipo dovrà essere esplicitata in sede di domanda. Unitamente alla garanzia fideiussoria è necessario allegare la copia del contratto comprovante la disponibilità a titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento per almeno tre anni dalla erogazione del saldo del sostegno, delle sedi operative in cui si realizza il progetto. Il modello di garanzia fideiussoria è disponibile al seguente link: <http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020>. Nel caso di proroga del termine di conclusione del progetto di cui all'art. 14 comma 1, il beneficiario dovrà fornire idonea estensione della durata della polizza fideiussoria.
- b) **Acconto** presentando la domanda di pagamento dell'acconto del sostegno. L'ammontare dell'acconto è quantificato sulla base della spesa rendicontata pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa pari ad almeno al 40% di quella ammessa con il provvedimento di concessione. Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del 40% del sostegno tale quota può essere cumulata con gli importi oggetto degli acconti, fino a concorrere al 80% del contributo concesso. La richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la conclusione del progetto.
- c) **Saldo**. Il Beneficiario presenta tramite SIU la domanda di saldo del sostegno alla Regione unitamente alla documentazione attestante le spese sostenute ed ogni altro atto comprovante la regolarità d'esecuzione dell'intervento entro il termine perentorio di 30 giorni dal termine fissato per la conclusione del progetto. Le spese non sostenute e rendicontate validamente entro tale termine non saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa e relativo saldo.
3. In particolare, il Beneficiario è tenuto a trasmettere, a titolo di rendicontazione la seguente documentazione:
- i. relazione intermedia/finale digitalmente firmata dal legale rappresentante della Rete sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte dalla rete in generale, ma anche nello specifico da ciascun retista, coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell'attività progettuale realizzata;
 - ii. nel caso in cui non sia stato erogato l'anticipo, la copia del contratto comprovante la disponibilità a titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento per almeno tre anni dalla erogazione del saldo del sostegno, delle sedi operative in cui si realizza il progetto;
 - iii. copia dei documenti giustificativi di spesa - fatture (in formato .pdf o .xml) o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto - pari ad almeno il 40% delle spese previste e ammesse al sostegno.
 - iv. documenti probatori di pagamento: come indicato al paragrafo 2.9 del Manuale Procedurale del POR FESR (Allegato A al Decreto n. 98/2019);
 - v. visura catastale non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di erogazione del saldo del sostegno relativa all'immobile in cui è stato realizzato l'intervento

¹⁵ I Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) devono essere iscritti all'Albo ed Elenco di Vigilanza Intermediari Finanziari, art. 107 TUB.



- ammesso a sostegno come parte del progetto di rete;
- vi. in caso di opere edili/murarie: tutti i titoli abilitativi edilizi (ad esempio: CIL, CILA, SCIA) presentati al Comune/SUAP territorialmente competenti recanti, ove previsto dal DPR n. 380 del 2001, l'indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori, del progettista e del direttore lavori. Qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001, il Beneficiario dovrà produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori; analogamente, in tal caso, qualora spesa richiesta, dovrà essere allegata alla domanda di pagamento adeguata documentazione probatoria dell'attività prestata dal progettista e/o direttore dei lavori;
 - vii. in caso di opere impiantistiche: dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalla norme vigenti;
 - viii. documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster di cui all'articolo 19 oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui al citato articolo.
4. Le domande di pagamento dell'anticipo, dell'acconto e del saldo del sostegno devono essere compilate e firmate digitalmente dal legale rappresentante della Rete soggetto o del Capofila della Rete contratto.
 5. AVEPA comunica al richiedente l'esito della valutazione svolta con l'eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni. In questo caso, tale soggetto invia le integrazioni nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si procede alla conclusione del procedimento. La richiesta di chiarimenti o integrazioni interrompe il decorrere di ogni scadenza stabilita per il pagamento del sostegno. In caso di esito negativo del procedimento, richiedente può presentare osservazioni nei successivi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex legge n. 241/1990, articolo 10 bis. Entro i successivi 90 (novanta) giorni dall'invio della domanda di pagamento, fatte salve le disposizioni dettate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o da altre norme o regolamenti vigenti in materia e tenuto conto di eventuali sospensioni dei termini derivanti da richiesta di chiarimenti o integrazioni, AVEPA procede al pagamento del sostegno.
 6. Nel caso di ricevimento di acconto, con riferimento ai documenti di cui sopra, saranno da trasmettere soltanto quelli non ancora in possesso di AVEPA.
 7. Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
-----------------------	---------------------------------------	------



<p>Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)</p>	<p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'intestatario del conto corrente; · la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; · il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.). 	<p>Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale,</p> <p>ovvero</p> <p>dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.</p>
<p>Ricevuta bancaria</p>	<p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'intestatario del conto corrente; · la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; · il codice identificativo dell'operazione. 	<p>Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria,</p> <p>ovvero</p> <p>dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.</p>



Ricevuta bancaria cumulativa	<p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'intestatario del conto corrente; · la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; · il codice identificativo dell'operazione. <p>2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.</p>	<p>Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.</p>
Assegno non trasferibile	<p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'intestatario del conto corrente; · Il numero assegno. <p>2) copia leggibile dell'assegno;</p> <p>3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> · il numero dell'assegno; · il numero e la data della fattura; · l'esito positivo dell'operazione. 	<ul style="list-style-type: none"> · Non è sufficiente la sola matrice; · Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario.



<p>Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)</p>	<p>1) estratto del conto corrente o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'intestatario del conto corrente; · l'addebito delle operazioni. <p>2) estratto conto della carta di credito;</p> <p>3) scontrino.</p>	<p>In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.</p>
<p>Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)</p>	<p>1) estratto del conto corrente/ o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'intestatario del conto corrente; · l'addebito delle operazioni. <p>2) scontrino.</p>	<p>In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.</p>
<p>Acquisti on-line</p>	<p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'intestatario del conto; · l'addebito delle operazioni. <p>2) copia dell'ordine;</p> <p>3) eventuale ricevuta.</p>	

8. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento probatorio di pagamento corrispondente.
9. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal Beneficiario per il versamento.
10. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
11. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al Beneficiario ed effettuati su un conto dedicato.



12. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal fornitore con il dettaglio della spesa.
13. Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa ammissibili che non superino il 20% dell'importo originario di spesa ammesso al sostegno, nel rispetto comunque delle percentuali per tipologia di spesa previste all'art. 5 del presente bando. Dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte e della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza.
14. Il soggetto capofila, che rappresenta la "Rete-contratto", dovrà provvedere all'immediata ripartizione tra le altre imprese aderenti al contratto di rete del sostegno economico oggetto dell'erogazione, in adempimento delle disposizioni del provvedimento di erogazione, ferma restando l'estraneità di AVEPA da ogni controversia che possa nascere tra le imprese aderenti alla rete contratto in ordine alla suddetta ripartizione.
15. Ai sensi del DPR 600/1973, sul contributo di cui al presente bando viene operata una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte, laddove applicabile in considerazione del relativo ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.

Articolo 16 **Verifiche e controlli del sostegno**

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi, dalla data di comunicazione di ammissione al sostegno sino ai tre anni successivi alla erogazione del saldo del sostegno, al fine di verificare ed accertare quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del sostegno e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al sostegno per i tre anni successivi all'erogazione del saldo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal Beneficiario. A tal fine, presso la sede legale dell'impresa deve essere tenuta disponibile, per tutta la durata del progetto e per un **periodo di tre anni** a partire dalla data di pagamento del saldo del sostegno, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
 - la disponibilità giuridica e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per tre anni dall'erogazione del saldo del sostegno al Beneficiario;
 - che la spesa dichiarata dal Beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione e AVEPA potranno effettuare, sia durante l'attuazione del progetto che nei tre anni successivi alla erogazione del saldo approfondimenti istruttori e documentali e potranno chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del sostegno.
3. I Beneficiari del sostegno sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte della Regione e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a sostegno.
4. Si procederà alla revoca totale del sostegno, nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, senza giustificato motivo, oppure non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo da parte della Regione o della Commissione europea.



Articolo 17
Revoca del sostegno

1. Il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA , oltre ai casi di revoca indicati nel presente bando, adotta il provvedimento di revoca in caso di rinuncia al sostegno concesso.
2. Il Dirigente dell'Area di Gestione di AVEPA procede alla revoca **totale del sostegno** nei seguenti casi:
 - a) mancata conclusione del progetto ammesso a sostegno entro il termine perentorio previsto dal presente bando;
 - b) mancata presentazione della domanda di erogazione del saldo del sostegno e dei relativi allegati entro il termine previsto dal presente bando (fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera c) ;
 - c) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00) IVA esclusa o inferiore al 50% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione del contributo;
 - d) qualora il dichiarante abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - e) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso al sostegno o alla variazione autorizzata;
 - f) intervenuta insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 2 (inteso come numero minimo di retisti dell'Area Interna), comma 3, e comma 7 alle lettere a), c) , f), g) e h) prima dell'avvenuta conclusione del progetto, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del saldo e l'aggregazione non abbia provveduto alla sostituzione del partecipante nelle modalità previste dall'art. 14 commi 3 e 4;
 - g) mancato rispetto delle disposizioni e dei termini previsti dal bando e delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
 - h) in tutti gli altri casi di revoca espressamente previsti dal presente Bando.
3. Il Dirigente dell'Area di Gestione FESR di AVEPA procede a revoca **parziale** del sostegno nei seguenti casi:
 - a) Qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 70% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:
 - spesa ritenuta ammissibile minore del 70% e maggiore/uguale al 60%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante pari al 2%;
 - spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante pari al 5%.L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata al rispetto del limite minimo di euro 60.000,00=sessantamila/00 IVA esclusa e alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.
 - b) in proporzione ai periodi per i quali i requisiti non sono stati soddisfatti per:
 - mancato mantenimento della sede operativa nel territorio della Regione del Veneto, dopo la conclusione del progetto e prima che siano trascorsi 36 mesi decorrenti dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
 - cessazione dell'attività produttiva di un partecipante all'aggregazione in conseguenza di procedure volontarie, quali scioglimento o liquidazione volontari, nonché in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, qualora ciò sia avvenuto dopo la conclusione del progetto e prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di pagamento del saldo del sostegno, per cui il partecipante decade della propria quota di sostegno spettante e ne è disposta la restituzione qualora sia già stata erogata;
 - cessione, affitto d'azienda o del ramo d'azienda connesso al progetto, prima che siano



- trascorsi tre anni dalla data di erogazione del contributo, salvo quanto previsto dall'art.17.7;
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, qualora ciò sia avvenuto dopo la conclusione del progetto e prima che siano decorsi 3 anni dalla data di erogazione del saldo;
- c) presentazione tardiva della domanda di saldo fino ad un massimo di 20 giorni con l'applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all'1% al giorno.
4. Il Dirigente dell'Area di Gestione FESR di AVEPA non revoca il sostegno qualora i beni acquistati o realizzati con il sostegno siano distrutti per comprovate cause di forza maggiore¹⁶ prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo.
5. La revoca, totale o parziale, del sostegno comporta la restituzione degli importi del sostegno indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i..
6. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
7. In caso di cessione,conferimento o affitto d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, non si procede alla revoca del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 4, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad AVEPA – Area Gestione FESR il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento entro il termine suddetto comporta a carico del cedente la revoca parziale del contributo erogato ai sensi del paragrafo 17.3 lettera b). Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.

Articolo 18 Informazioni generali

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale : <https://bandi.regione.veneto.it/>
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:

¹⁶ Per **forza maggiore** si intendono circostanze anormali (elemento oggettivo), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (elemento soggettivo), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata. Una circostanza anormale è imprevedibile o talmente improbabile che un commerciante diligente può considerarne il rischio trascurabile (ad esempio: fulmine, blocco dei canali per formazione di ghiaccio, blocco per valanga delle strade normalmente praticabili, decesso improvviso dell'amministratore unico di un'impresa familiare), ovvero una circostanza fuori dal controllo dell'operatore in senso lato (ad esempio: sciopero senza preavviso). Non sono indipendenti dall'operatore gli atti, anche dolosi, commessi dagli altri contraenti in quanto spetta all'operatore scegliere con cura i propri partner commerciali. Per quanto attiene all'elemento soggettivo: l'operatore commerciale deve premunirsi prendendo ogni misura opportuna (fatta eccezione per gli oneri eccessivi), deve vigilare attentamente sull'operazione, reagire immediatamente quando constati un'anomalia, eventualmente trovare un'altra destinazione per la propria merce, insomma deve usare la diligenza richiesta per rispettare i termini previsti dalla normativa.



- a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
1. per richiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile consultare la pagina:
<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
 2. per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l’Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it
- b) nella fase successiva all’ammissione, per chiedere chiarimenti all’Agenzia Veneta per i pagamenti i AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it.
3. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA con sede in Via Niccolò Tommaseo, 67, 35131 Padova . Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la citata sede dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA . L’accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 ed è differito, per ragioni di celerità dell’istruttoria amministrativa, alla data della pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA che approva la graduatoria di ammissione.

Articolo 19 Informazione e pubblicità

1. Il Beneficiario del sostegno dichiara, nelle attività di comunicazione al pubblico, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal POC.
2. Il Beneficiario pubblica nel proprio sito web, ove esistente, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzia il sostegno *finanziario* complessivamente concesso.
3. Il Beneficiario è tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) con una descrizione del progetto, nella sede operativa, in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l’area di ingresso di un edificio.

I format sono disponibili al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/poc>.

4. Il Beneficiario del sostegno avrà inoltre l’obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell’ambito del POC.

5. Ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs.n.33/2013 e dell’art.1 del DPR n.118/2000, la concessione del sostegno è quindi pubblicata ai seguenti link:

<http://www.regione.veneto.it/web/guest/atti-di-concessione>

<http://bandi.regione.veneto.it>

<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>

www.avepa.it/elenco-beneficiari

Articolo 20 Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare:
 - Decisione (CE) C(2015) 5903 *final* con la quale la Commissione Europea ha approvato POR FESR 2014-2020, obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione del Veneto,



- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 03/02/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Regolamento (UE) n.1407/2013 - Regolamento della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 – Regolamento della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
 - Regolamento (UE) n.1589/2015 Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art.108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro e piccole imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003);
 - Decreto del Ministero delle Attività produttive 18 aprile 2005, relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (GU Serie Generale n.238 del 12-10-2005);
 - DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
 - Delibera CIPESS n. 41 del 9.6.2021;
 - Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
 - Documento tecnico collegato alla bozza di Accordo di Partenariato trasmessa alla CE il 9 dicembre 2013 “Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance”;
 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014), articolo 1, commi 13-17;
 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), articolo 1, commi 674-675;
 - Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015;
 - Delibera CIPE n. 43 del 10 agosto 2016;
 - Delibera CIPE n. 80 del 80 del 7 agosto 2017;
 - DGR n. 49 del 19/01/2018
2. La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 21

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali della Regione e dello Stato.
2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni
3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.



5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all'indirizzo email dpo@regione.veneto.it, quello di AVEPA all'indirizzo email tommasini@tommasinimartinelli.it.
7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere ad AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

